

Sentenza 12 ottobre 2011, n. 263

Materia: Ambiente

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Oggetto: dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)

Esito:

illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta, e del comma 2, del medesimo articolo, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali) per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. s) della Costituzione.

La norma impugnata espressamente prevede:

- al comma 1: “la Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni”;
- al comma 2: “le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse, eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene valore per l'applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all'attività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni”.

Ad avviso del ricorrente le disposizioni suddette violerebbero, in quanto non conformi all'art. 32, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sull'intero territorio nazionale, la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. In particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge regionale, violerebbe le prescrizioni dell'art. 32, comma 2, della citata legge n. 394 del 1991, nella parte in cui prevede la ridefinizione (in uno, dunque, alla soppressione, stabilita dall'art. 1, comma 2) delle esistenti aree contigue dei parchi naturali regionali, senza la preventiva intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati.

Il successivo comma 2 paleserebbe, a sua volta, un contrasto con la previsione contenuta nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, consentendo l'attività venatoria nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Il ricorrente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza della Corte Costituzionale n. 315 del 2010 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di analoga disposizione, cioè dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui essa consentiva la caccia anche a soggetti non residenti nell'area naturale protetta e nell'area contigua.

La questione è ritenuta fondata dalla Corte.

La Corte osserva quanto al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale oggetto di impugnazione, che tale disposizione non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l'organo di gestione dell'area protetta, a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991.

L'art. 1, comma 2, della stessa legge regionale, a sua volta, ammette, in modo non dissimile da quanto già stabilito dal citato comma 18 dell'art. 25 della precedente legge reg. n. 29 del 1994, oggetto della richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale sul punto, l'esercizio venatorio anche per soggetti che non siano residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, come stabilito invece tassativamente dall'art. 32, comma 3, della legge statale.

Il rilevato contrasto tra le norme regionali e la legislazione statale è tale da determinare quindi l'illegittimità costituzionale delle prime, in quanto esse, sono lesive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, alla quale deve essere ricondotto, nel suo complesso, l'art. 32 della legge n. 394 del 1991.